

Rep. 91

COMUNE DI FARA VICENTINO

Prot. 3152

PROVINCIA DI VICENZA

DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE IN USO

DI LOCALI COMUNALI

PER FINI SOCIO/ASSISTENZIALI

- ASSOCIAZIONE SOGIT DI FARA VICENTINO -

01.01.2020 – fine mandato amministrativo 2019/2024

08/05/2020

Il Comune di Fara Vicentino, C.F. 93004390246, nella persona del Responsabile del Servizio Patrimonio del Settore Tecnico – Arch. Stefano Masetto (al seguito anche “*Amministrazione Comunale*”), nato a Schio (VI) il 02 giugno 1969, domiciliato per la carica in Fara Vicentino, Piazza Arnaldi n. 1, legittimato ai sensi del Testo Unico 267/2000 e come da Decreto del Sindaco n. 6 del 20/05/2019, concede, giusta deliberazione G.C. n.133 del 12/12/2019 all’Associazione Sogit di Fara di Fara Vicentino, a mezzo del Presidente pro tempore Sig. Gusella Claudio, C.F. GSLCLD50E23B844G, l’uso di immobili di proprietà comunale per fini ed attività socio/assistenziali.

Per quanto sopra, si disciplina l’attività con le norme di seguito esposte.

ART . 1**OGGETTO**

Il presente disciplinare definisce le modalità ed i criteri da utilizzare per la coerente gestione e manutenzione ordinaria della struttura concessa all’Associazione Sogit di Fara Vicentino con riferimento all’immobile/appartamento sito in Fara Vicentino Piazza Arnaldi n. 23,



catastalmente censito al Foglio 2 Mappale 256 sub 6, con sei vani per lo

svolgimento delle seguenti attività non aventi fini di lucro:

- sede amministrativa
- prestazioni sanitarie
- riunioni
- svolgimento corsi pertinenti all'attività

nonché l'immobile sito in San Giorgio di Perlana, in via Perlana n. 70,

catastalmente censito al Foglio 14 Mappale 565 sub 5, con n. 2 vani e un

servizio igienico per lo svolgimento di prestazioni sanitarie.

L'Associazione dichiara di aver constatato la consistenza degli immobili e di averli trovati idonei alle proprie esigenze, con l'impegno di provvedere direttamente, a propria cura e spese, a tutte le riparazioni ordinarie che la struttura o le attrezzature richiedessero come necessarie alle esigenze dell'uso.

La concessione si intende fatta a titolo gratuito quale supporto all'attività socio/assistenziale esercitata. In connessione, l'Associazione Sogit di Fara si impegna e si obbliga, per ogni proprio intervento, ad applicare una tariffazione ridotta del 25% all'ora a favore di tutte le Associazioni che:

- a) chiedono ed ottengono il patrocinio del Comune
- b) abbiano sede a Fara Vicentino
- c) operino per attività volte a finalità benefiche e di promozione giovanile/territoriale.

ART . 2

DURATA DELLA GESTIONE

La concessione è affidata per il periodo dal 01.01.2020 fino alla fine del



mandato amministrativo 2019/2024.

Non è ammessa proroga tacita.

L'Associazione, alla scadenza, deve riconsegnare gli immobili avuti in uso ed i locali pertinenti nello stesso stato nel quale sono stati ad essa consegnati, esclusa la normale usura.

ART . 3

USO DELLA STRUTTURA

L'Associazione Sogit di Fara Vicentino, nella persona del Presidente pro-tempore, si assume l'onere:

-della manutenzione ordinaria e custodia degli immobili.

Non possono essere apportate modifiche o innovazioni agli immobili avuti in utilizzo senza specifica e preventiva autorizzazione espressa e formale dell'Amministrazione Comunale.

La manutenzione straordinaria rimane a carico del Comune. Sono a carico dell'Amministrazione Comunale tutte le opere ed i lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento e quanto altro afferente.

Sono ugualmente a carico del Comune, proprio per gli scopi/assistenziali dell'Associazione, tutte le spese per fornitura di energia elettrica, acqua e gas.

Spetta all'Associazione ogni attività di sorveglianza nell'uso compresa la responsabilità pertinente.

In ogni momento, il Comune potrà verificare ed effettuare controlli sui propri beni a mezzo proprio Personale Comunale.

Resta inteso, inoltre, che sarà facoltà dell'amministrazione esercitare ogni tipo di controllo sulla regolarità e buon andamento della gestione degli



immobili e ciò sotto l'osservanza delle prescrizioni legislative, delle norme regolamentari e disposizioni contenute nel presente disciplinare.

ART . 4

GARANZIE ASSICURATIVE

Il Concessionario esonera il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose, anche di terzi, che possano in qualsiasi modo e momento derivare da quanto forma oggetto della presente concessione.

In tal senso il concessionario, per la copertura rischi, dovrà esser in possesso di idonee coperture assicurative con adeguati massimali per RCT danni a persone e cose mobili o immobili, come derivanti dalla conduzione degli impianti, dall'uso da parte degli associati, collaboratori o comunque utilizzatori a qualunque titolo; incendio e atti vandalici, ivi compresi i danni derivanti dalla gestione e conduzione del fabbricato. Il concessionario si obbliga in tal senso al pagamento dei premi assicurativi e a dare validità e continuità alle coperture assicurative come assunte per tutta la durata della concessione. Ogni responsabilità derivante dalla gestione permane totalmente in capo e a carico dell'Associazione rimanendo il Comune manlevato in toto da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

ART. 5

DIVIETO DI UTILIZZO PER ALTRE FINALITA'

Sono vietate all'Associazione le utilizzazioni delle strutture per usi o scopi diversi da quelli esposti all'art. 1 del presente disciplinare.

ART. 6

PERSONALE

Il Comune è comunque esonerato da ogni responsabilità connessa all'attività



del personale dell'Associazione e nessun rapporto di lavoro subordinato potrà costituirsi tra l'Amministrazione Comunale e gli operatori dell'Associazione.

Si impegna altresì a rispettare la normativa nazionale e regionale in materia di volontariato e di cooperazione sociale ed in particolar modo garantisce il rispetto delle percentuali di soci volontari nell'espletamento delle prestazioni delle varie attività.

ART. 7

MODIFICHE STATUTARIE

L'Amministrazione Comunale si riserva facoltà di variare il presente disciplinare nel caso in cui si verifichino sostanziali modifiche statutarie in seno all'Associazione.

ART. 8

REVOCA E RECESSO

L'Amministrazione Comunale può anche revocare la concessione a suo insindacabile giudizio se ritiene che l'Associazione faccia uso non appropriato degli impianti con preavviso di mesi tre.

L'Associazione, a sua volta, ha facoltà di recedere dal presente disciplinare con preavviso di 6 mesi debitamente notificato alla P.A.

E' assolutamente vietata la sub concessione a terzi degli edifici. Un utilizzo diverso o a terzi esclusi dal disciplinare può essere solo autorizzato dall'Amministrazione Comunale proprietaria.

ART. 9

RISOLUZIONE ANTICIPATA

Il Concedente avrà diritto di risolvere unilateralmente il presente



disciplinare con decorrenza dalla data di notifica del provvedimento, salvo il diritto del Concedente stesso al risarcimento degli eventuali danni subiti al verificarsi delle seguenti circostanze:

- a) qualora la concessionaria ponga in essere attività che costituiscano direttamente o indirettamente gravi violazioni alla legge o ai regolamenti, ovvero inosservanza di ordinanze o prescrizioni dell'autorità competente e nel caso di ripetute inadempienze ad obblighi di legge;
- b) qualora la concessionaria si sia resa responsabile di gravi violazioni rispetto al disciplinare o non abbia ottemperato a quanto prescritto dal Concedente e ciò a seguito contestazione effettuata a mezzo pec o comunque notificata;

ART . 10

FUSIONE, SCISSIONE O UNIONE

Qualora, durante il corso del presente atto, l'Associazione fosse oggetto di fusione, scissione o unione con altre Associazioni, l'Associazione Sogit garantirà, attraverso il nuovo organismo, di cui farà parte, il proseguimento del rapporto convenzionale al fine di non creare disservizi alla collettività. Eventuale fusione, scissione o unione dovranno essere comunicati con immediatezza al Comune che approverà con apposita delibera di Giunta il nuovo soggetto concessionario titolare del presente rapporto.

ART. 11

GESTIONE DELLA SICUREZZA

Si rinvia a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 in materia.

ART . 12



[Handwritten signature]
[Handwritten text: un esep 12/2]

RELAZIONE CONCLUSIVA ATTIVITA' SVOLTA

L'Associazione Sogit di Fara Vicentino dovrà trasmettere entro il 31 gennaio di ogni anno, apposita relazione, sufficientemente dettagliata, sull'attività svolta nell'ambito di quanto previsto all'art. 1.

ART. 13

REFERENTI

Il Comune di Fara Vicentino nomina quale suo Referente il Responsabile del Servizio Patrimonio del Settore Tecnico, al quale spetta il controllo sulla corretta applicazione delle norme incluse nel presente disciplinare.

Allo stesso, la Società dovrà rivolgersi per qualsiasi problema di carattere tecnico e amministrativo inerente i servizi oggetto del presente atto, per eventuali problemi organizzativi e gestionali inerenti i servizi oggetto del presente atto.

ART. 14

SPESE

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al presente atto, sono a carico del concessionario.

Il presente disciplinare è soggetto a registrazione in caso d'uso.

ART. 15

FORO

Per ogni controversia relativa alla materia sarà competente il Foro di Vicenza.

Fara Vicentino, 08/05/2020

Il Responsabile del Servizio

Associazione Sogit di Fara Vicentino

